

**STUDIO PROF DOTT. PAOLO BRUNO**

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Via Goito n. 2 – 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144324566 – fax 0144324566 – mail: paolo.bruno@studiopaolobruno.com

[www.studiopaolobruno.com](http://www.studiopaolobruno.com)**15 novembre 2016****Anteprima**

<a href="#">IRI, opzione dal 1° gennaio</a>	pag. 2
<a href="#">Parrucchieri, vincoli light per le prestazioni presso le case di riposo</a>	pag. 2
<a href="#">Contrasto al caporalato, la legge approda in G.U.</a>	pag. 3
<a href="#">Tax compliance, ulteriori chiarimenti dalle Entrate</a>	pag. 3
<a href="#">Rottamazione delle cartelle, via alle domande</a>	pag. 4
<a href="#">Detassazione premi di produttività e welfare aziendale, il punto di Assonime</a>	pag. 4
<a href="#">Canone di disponibilità, sulla parte costruita ok all'IVA al 10%</a>	pag. 5
<a href="#">Scissione finalizzata alla trasformazione agevolata, non c'è abuso</a>	pag. 6
<a href="#">Leasing finanziario, la cessione del contratto sotto la lente dell'ARR</a>	pag. 7
<a href="#">Nuovi fondi per la Sabatini. Dentro tutti gli esclusi</a>	pag. 7

**Adempimenti**

<a href="#">Secondo acconto imposte sui redditi da pagare entro il 30 novembre</a>	pag. 8
--	--------

**Guide operative**

<a href="#">Decreto Fiscale: la nuova dichiarazione integrativa a favore</a>	pag. 11
--	---------

## FISCO

[Contabilità ordinaria](#)

[Regime dei minimi](#)

[Registri IVA](#)

[Società di persone](#)

### IRI, opzione dal 1° gennaio

A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria potranno optare per l'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota **allineata a quella dell'IRES (24%)** e la possibilità di dedurre dalla base imponibile le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci stessi. Tali ultime somme concorreranno alla formazione del loro reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF. È questo, in sintesi, il meccanismo della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) introdotta dal Disegno della Legge di Bilancio 2017, attualmente al vaglio delle Commissioni della Camera.

L'opzione per l'applicazione dell'IRI dovrà essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. Potranno optare per l'IRI tutti gli imprenditori e le società di persone a prescindere dalle loro dimensioni (dunque, anche i soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata) ed anche le società di capitali a ristretta base proprietaria di cui [all'art. 116 T.U.I.R.](#) (società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli **studi di settore** - 5.164.569 euro - e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa).

Stando a quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno della manovra, la **nuova tassazione** proporzionale sul reddito d'impresa **“va nella direzione dell'uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull'aiuto alla crescita economica (ACE)”**.

[Art. 116, D.P.R.22 dicembre 1986, n. 917](#)

## SCIA

### Parrucchieri, vincoli light per le prestazioni presso le case di riposo

L'**acconciatore**, in possesso della qualifica, titolare di un **proprio negozio** e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, **può prestare saltuariamente (o non saltuariamente) servizio presso una casa di riposo**. A tal fine non è necessario che la casa di riposo presenti una **SCIA** per iniziare l'attività di acconciatore presso i propri locali, iscrivendosi alla camera di commercio come impresa artigiana e nominando l'acconciatrice quale direttore tecnico.

A chiarirlo è il [Parere n. 325777/2016](#) diffuso dallo Sviluppo Economico, tramite cui il Ministero ha risposto ai quesiti avanzati da un Comune che chiedeva, da un lato, come

comportarsi in termini di SCIA, e, dall'altro, come fare per la retribuzione dell'acconciatrice, se deve ricevere il compenso direttamente dall'ospite della casa di riposo o dalla casa di riposo in forma mediata.

Riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività professionale dell'acconciatore sia saltuariamente che non presso una casa di riposo, il MISE ha escluso che debba essere la struttura a presentare una SCIA. Anche nelle ipotesi di esercizio stabile dell'attività di acconciatore presso una casa di cura, *“la titolarità e responsabilità dell'attività di acconciatura – precisa il MISE - andrebbe comunque ricondotta in capo all'impresa, tenuta alla SCIA ed ai connessi e richiamati adempimenti, mentre i rapporti giuridici tra quest'ultima e la casa di riposo dovrebbero essere regolati facendo ricorso all'ampio novero degli istituti contrattuali possibili alla luce dell'ordinaria disciplina civilistica”*.

Per quanto riguarda i **compensi**, il Ministero lascia ampia libertà e riconduce tutto al regolamento dei rapporti giuridici tra le parti (l'ospite della casa di riposo, nonché destinatario del servizio, da un lato, e dagli altri l'operatore professionale e l'istituto di cura).

[MISE, Parere 17 ottobre 2016, n. 325777](#)

[Impresa agricola](#)

[Verifiche fiscali](#)

[Elusione fiscale](#)

## **Contrasto al caporalato, la legge approda in G.U.**

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 la **legge di contrasto al caporalato**, [L. 29 ottobre 2016 n. 199](#), che introduce nuove misure per la lotta ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e per il riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Le disposizioni, in vigore dall'8 novembre 2016, apportano alcune modifiche al quadro normativo **penale**, prevedendo pene più severe e per più soggetti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo art. 603-bis c.p., nonché rafforzando l'istituto della confisca.

Intensificati, inoltre, i controlli su tutto il territorio nazionale ed adottate specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura al fine di garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del caporalato.

[Legge 29 ottobre 2016, n. 199](#)

[Comunicazione di irregolarità](#)

[Comunicazione dati IVA](#)

[Avviso di accertamento](#)

[IVA](#)

## **Tax compliance, ulteriori chiarimenti dalle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, con la Guida “L'agenzia ti scrive: lettera di invito a **regolarizzare possibili errori**”, ha fornito ulteriori **chiarimenti** in merito alla comunicazione destinata alle persone fisiche per invitarle a verificare se nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2013, per i **redditi del 2012**, hanno indicato correttamente tutti i dati reddituali.

Come noto, per favorire una proficua **collaborazione tra Fisco e contribuente** e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, le Entrate hanno avviato una

serie di iniziative. Prima fra tutte, la condivisione delle informazioni con il contribuente, al quale viene data la possibilità di consultare tutti i dati e gli elementi in possesso dell'Agenzia sulla propria posizione tributaria. Per raggiungere questo obiettivo, l'Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazioni: dalle lettere ai contribuenti interessati dagli studi di settore a quelle per segnalare anomalie riscontrate dal confronto tra la comunicazione annuale Iva e la dichiarazione Iva.

Con il suindicato elaborato, l'Amministrazione finanziaria si è focalizzata prevalentemente sui seguenti punti:

- la lettera dell'Agenzia: destinatari, come viene inviata e contenuto;
- cosa fare quando si riceve la lettera;
- come regolarizzare gli errori commessi.

[Agenzia delle Entrate, Guida Ottobre 2016](#)

[Equitalia](#)  
[Cartelle esattoriali](#)  
[Avviso di accertamento](#)

## **Rottamazione delle cartelle, via alle domande**

Al via le domande di accesso alla **rottamazione agevolata** delle cartelle di Equitalia. Il 4 novembre 2016, l'agente per la riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il **modulo di adesione** alla definizione agevolata prevista dal cd. "Decreto Fiscale" (art. 6, D.L. 193/2016) che consente di regolarizzare i carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015 senza pagare le sanzioni e gli interessi moratori. Il modulo compilato potrà essere consegnato direttamente agli sportelli di Equitalia oppure inviato alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento (a tal fine sul sito di Equitalia è disponibile, unitamente al modulo, anche l'elenco delle e-mail/caselle PEC dedicate alla definizione agevolata. Equitalia comunicherà al contribuente entro il **24 aprile 2017** (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 ottobre 2016) l'ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento.

Sempre sul sito di Equitalia sono altresì disponibili le FAQ relative alla definizione agevolata in parola.

[Equitalia, Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata](#)  
[Equitalia, Istruzioni Modulo DA1](#)  
[Equitalia, Elenco e-mail caselle PEC dedicate alla definizione agevolata](#)

[Retribuzione di produttività](#)  
[Busta paga](#)  
[Lavoro dipendente](#)  
[CCNL](#)

## **Detassazione premi di produttività e welfare aziendale, il punto di Assonime**

Assonime, con la **Circolare n. 24 diffusa il 3 novembre 2016**, ha illustrato le modifiche normative che hanno interessato i redditi di lavoro dipendente, anche alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall'Agenzia delle Entrate con la [Circolare n. 28/E](#) dello scorso 15 giugno.

Come noto, ricordano dall'Associazione, le norme fiscali sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente sono state modificate in modo significativo dalla [Legge di Stabilità 2016](#). In particolare, viene disciplinata a regime la tassazione agevolata dei premi di produttività erogati dai datori di lavoro del settore privato e viene riscritto l'[art. 51](#) del T.U.I.R. con lo scopo di ampliare e ridefinire le componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente e dare nuovo slancio al welfare aziendale "contrattato". Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con **decreto del 26 marzo 2016** ha definito le modalità di attuazione relative alla disciplina di detassazione dei premi di risultato.

Con la succitata Circolare, Assonime si è prevalentemente soffermata sui seguenti aspetti della disciplina:

- linee evolutive delle discipline transitorie di favore per i premi di produttività;
- previsione a regime della tassazione agevolata dei premi di produttività;
- necessaria previsione dei premi di produttività nella contrattazione collettiva;
- modalità operative e decorrenza del nuovo regime agevolativo dei premi di risultato;
- possibilità di "convertire" il premio fiscalmente agevolato in beni e servizi di welfare detassati;
- modifiche alla disciplina del T.U.I.R. e ampliamento del welfare aziendale;
- oneri di utilità sociale: la nuova formulazione dell'[art. 51](#), comma 2, lett. f) del T.U.I.R.;
- benefit concernenti finalità educative e di istruzione;
- somme e prestazioni riguardanti i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- nuovo ruolo dei documenti di legittimazione (voucher) nell'erogazione dei benefit.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E](#)

[Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)

[Art. 51, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

## [IVA](#)

### [Project financing](#)

#### [Appalto](#)

#### **Canone di disponibilità, sulla parte costruita ok all'IVA al 10%**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il **3 novembre 2016**, la [Risoluzione 100/E](#), con la quale affronta il trattamento IVA del canone di disponibilità. Rispondendo ad un interpello posto da un'azienda Socio-Sanitaria che aveva affidato in concessione ad una società la progettazione, la costruzione e perfino l'arredamento di un presidio ospedaliero. Tra gli altri compiti assegnati c'erano anche i cosiddetti no core, vale a dire la pulizia, lo smaltimento rifiuti, l'accoglienza, il centralino, la vigilanza, la ristorazione per i degenti e così via. Ora, per costruire il nosocomio era stato pattuito un "corrispettivo" o "canone di disponibilità" ed un corrispettivo per i servizi "no core". Ma qual è la corretta aliquota IVA del corrispettivo di disponibilità?

Le Entrate partono dall'esame del "**codice dei contratti pubblici**", ex [D.Lgs. n. 163/2006](#). In pratica, rispondendo all'interpello, l'Agenzia evidenzia come per le operazioni in **project financing** possa essere concessa ad un soggetto la possibilità di costruire e di gestire l'infrastruttura realizzata, se di pubblico interesse e per un dato periodo di tempo. "Tra i

*corrispettivi previsti nell'ambito delle predette operazioni – illustra la Risoluzione – vi è anche il c. d. "canone di disponibilità" (detto anche "corrispettivo di disponibilità") che, normalmente, il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario a fronte dell'effettiva disponibilità delle opere, a titolo di ulteriore e parziale integrazione dell'investimento del concessionario per la realizzazione delle opere al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario del progetto".*

Il canone di disponibilità ha carattere tipico delle “**opere fredde**”, ossia quelle per le quali l'investimento non è integralmente ripagato dai servizi a tariffa. “Pur in assenza della qualificazione giuridica del canone di disponibilità, si ritiene che lo stesso assuma natura sinallagmatica rappresentando una componente di ricavo addizionale che consente al concessionario di remunerare l'investimento”.

L'Agenzia ha affermato che il canone di disponibilità per la sola parte relativa alla costruzione dell'edificio si possa assoggettare all'IVA al 10%, ai sensi del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), (All. 1, Tabella A, Parte III, n. 127-*quinques*). Trattasi infatti di un corrispettivo chiesto al concessionario per l'utilizzo dell'opera ospedaliera, costituita anche dalla costruzione dell'edificio.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 novembre 2016, n. 100/E](#)

[D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#)

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

## [Scissione d'azienda](#)

### [Legge di Stabilità 2016](#)

### [Elusione fiscale](#)

### [SAS](#)

#### **Scissione finalizzata alla trasformazione agevolata, non c'è abuso**

Non configura **abuso del diritto** l'operazione di **scissione della società** con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella [Risoluzione n. 101/E](#) del 3 novembre 2016 ritenendo che detta operazione sia “del tutto in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.

Il caso prospettato alle Entrate, che ha dato origine al documento di prassi, riguardava una **società in accomandita semplice di allevamento di bestiame** che, cessata l'attività produttiva, concedeva a terzi i propri beni immobili in forza di contratti di locazione e comodato. Intenzionata a utilizzare la norma agevolativa prevista dalla [Legge di Stabilità 2016](#) (art. 1, commi 115-120, L. 208/2015) per attuare la trasformazione in società semplice, l'istante, a fronte della presenza di “cospicue partecipazioni sociali”, chiedeva alle Entrate se fosse possibile procedere a una scissione della società con attribuzione delle partecipazioni finanziarie alla società scissa, di tutti i beni immobili e delle attrezzature alla società beneficiaria e, dunque, trasformare quest'ultima in società semplice avvalendosi della menzionata disposizione agevolativa.

Per l'Agenzia il caso prospettato non configura **abuso del diritto**: il regime agevolativo in questione, ha chiarito nella Risoluzione, è diretto a permettere alle cd. immobiliari di gestione di uscire dal regime d'impresa nei casi in cui la società sia un mero schermo rispetto ad una attività di gestione passiva dei beni che rientrano nella disciplina agevolativa in esame. L'Agenzia ritiene che “*nel momento in cui, a seguito della scissione della società ALFA, venga attribuita la totalità dei beni immobili in godimento a terzi tramite rapporti locatizi alla*

*società beneficiaria, quest'ultima – ove in possesso dei requisiti soggettivi - si troverà nelle condizioni di poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice”.*

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 novembre 2016, n. 101/E](#)  
[Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)

## Leasing

### **Leasing finanziario, la cessione del contratto sotto la lente dell'ARR**

L'Accademia Romana di Ragioneria, con la [Nota operativa n. 12 del 28 ottobre 2016](#), ha analizzato i **principali aspetti contabili e fiscali** dell'operazione di leasing finanziario.

**Il contratto di leasing finanziario** può formare oggetto di cessione prima di giungere a scadenza. Tale operazione, evidenzia l'Accademia, comporta il trasferimento in capo al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dal contratto stesso. Il cessionario, pertanto, acquisisce il diritto ad utilizzare il bene nel periodo di durata residua del contratto e, eventualmente, la facoltà ad esercitare l'opzione di riscatto alla scadenza. Al contempo, si sottolinea nella nota, si assume l'obbligo di corrispondere al locatore i canoni residui ed il prezzo di riscatto.

Con il suindicato elaborato, l'ARR si è prevalentemente soffermata sui seguenti punti:

- brevi cenni definitivi del contratto di leasing finanziario;
- la cessione del contratto di leasing finanziario: trattamento contabile;
- la Risoluzione 221/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate;
- le indicazioni del CNDCEC.

[ARR, Nota operativa 28 ottobre 2016, n. 12](#)

## Nuova Sabatini

### **Nuovi fondi per la Sabatini. Dentro tutti gli esclusi**

Grazie ad un nuovo stanziamento di fondi il Ministero dello Sviluppo Economico ha potuto accogliere le prenotazioni escluse o accolte solo parzialmente a seguito della chiusura dello sportello di prenotazione avvenuta il 3 settembre 2016. Con il [Decreto Direttoriale del 28 ottobre 2016](#) sono state prenotate **risorse relative a contributi** per ulteriori € 4.640.803,51 permettendo così di “accogliere integralmente la richiesta di prenotazione precedentemente disposta in misura parziale nonché tutte le richieste di prenotazione inizialmente non accolte”.

La normativa di riferimento prevede infatti che qualora, entro i **sessanta giorni** successivi alla data di chiusura, si rendessero disponibili ulteriori risorse, le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile (in questo caso quella di settembre), per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura. Così è stato, quando, il **25 ottobre 2016**, sulla base delle delibere di finanziamento effettivamente trasmesse dalle banche/intermediari finanziari, sono risultate disponibili ulteriori risorse per complessivi € 6.198.714,82.

L'elenco delle richieste di prenotazioni accolte, articolato per banca/intermediario finanziario, è allegato al [Decreto 28 ottobre](#) e contiene, altresì, l'importo delle risorse prenotate per ciascun soggetto finanziatore in base all'ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta.

[MISE, Decreto 28 ottobre 2016](#)

[MISE, Elenco richieste di prenotazione accolte](#)

## ADEMPIMENTI

### [Liquidazione e versamenti delle imposte](#)

#### [IRPEF](#)

#### [IRAP](#)

#### [Modello IRAP](#)

#### [Società di capitali](#)

#### [Cedolare secca](#)

## Secondo acconto imposte sui redditi da pagare entro il 30 novembre

Mercoledì 30 novembre è in scadenza il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi.

L'importo dovuto non può essere rateizzato.

### IRPEF Persone Fisiche

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata nell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è **superiore a 51,65 euro**.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2016, si deve fare riferimento all'importo di "Differenza" indicato in dichiarazione al rigo RN 61.

ALTRI DATI		RN50 Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili		di cui immobili all'estero	
		1	,00	2	,00	3	,00
Acconto 2016							
	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza	
		1	2	3	4		
			,00	,00			,00
	RN62 Acconto dovuto			Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2
					,00		,00
<b>QUADRO RV</b>							
ADDITIONALE REGIONALE		RV1 REDDITO IMPONIBILE					

In pratica se il rigo RN61 non supera euro 51,65, non è dovuto acconto, se supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento dell'ammontare del rigo stesso.

Naturalmente tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, per cui effettivamente l'acconto risulta dovuto qualora l'importo di "**Differenza**" risulti pari o superiore ad euro 52.

L'acconto così determinato deve essere versato:

1. in unica soluzione entro il 30 novembre 2016, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
2. in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo: Differenti le scadenze per le persone fisiche titolari di partita IVA e soggette agli studi di settore, per cui il versamento del primo acconto può essere effettuato



senza maggiorazione entro il 6 luglio 2016 ovvero entro il 20 agosto 2016 con la maggiorazione del 0.40%;

- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2016.

## IRAP

I soggetti titolari di partita IVA soggetti ad IRAP, devono pagare l'acconto IRAP secondo le **stesse regole** stabilite per le imposte sui redditi.

Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 è dovuto:

1. per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'[art. 5](#) del T.U.I.R., nella misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
2. per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, nella misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

	9	10	11	
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)				
IR21 Totale imposta				,00
IR22 Credito d'imposta				,00
		Credito Ace	Altri crediti	
	1	,00	2	,00
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				,00
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
IR25 Acconti versati				,00
		Acconti sospesi	Credito riversato da atti di recupero	
	1	,00	2	,00

L'acconto va versato in due rate, di cui:

1. la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione. Il versamento non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
2. a seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2016 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

## Società di Capitali

Il versamento dell'acconto IRES per l'anno 2016 è dovuto nel caso in cui, nel periodo d'imposta 2015 tali soggetti risultano a debito per un importo superiore ad € 20,66.

Anche in questo caso la percentuale dell'acconto IRES è fissata nella misura del 100% dell'imposta dovuta e viene desunta dal rigo "Differenza" del quadro RN della dichiarazione dei redditi, unico SC o unico ENC.

## Cedolare Secca

L'imposta sostitutiva segue le regole dell'Irpef per il calcolo ed il versamento dell'acconto. A cambiare è la misura dell'acconto, **pari al 95%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

Il pagamento dell'acconto deve essere effettuato:

1. in un'unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a 257,52 euro;
2. in due rate, se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
  - la prima, del 40%, entro il 16 giugno (oppure 7 luglio per le persone fisiche che fruiscono della proroga concessa ai soggetti interessati dagli studi di settore) ovvero 16 luglio e 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%;
  - la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre.

In generale, l'acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l'imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. In effetti, in tale periodo d'imposta il reddito derivante dall'immobile è stato assoggettato a IRPEF. Inoltre, l'acconto non è dovuto quando l'anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell'immobile.

### **Rideterminazione degli acconti**

I contribuenti che prevedono di dichiarare, l'anno successivo, una minore IRPEF (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi), o una minore IRES, possono determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Infatti è data facoltà al contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'[art. 4](#), comma 2, del D.L. n. 69/1989, convertito dalla [Legge n. 154/89](#) dello stesso anno.

## GUIDE OPERATIVE

[Dichiarazioni correttive, integrative e omesse](#)

[Modello 730](#)

[Modello 770 Semplificato](#)

[Modello IRAP](#)

[Modello IVA](#)

### **Decreto Fiscale: la nuova dichiarazione integrativa a favore di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia**

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi è possibile che il contribuente compia errori od omissioni di vario genere e si accorga dunque di dover rimediare attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi e che sia necessario apportare modifiche al lavoro effettuato presentando, in alternativa:

1. un Modello Unico integrativo a favore; da presentarsi entro l'anno successivo;
2. un Modello Unico integrativo a sfavore; in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

L'[art. 5](#) del D.L. n. 193/2016, decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2017, contiene importanti novità in tema di dichiarazione integrativa a favore (o in diminuzione).

#### **Il problema della dichiarazione integrativa a favore**

La norma, in particolare, recepisce l'orientamento consolidato della giurisprudenza espresso nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [n. 13378 del 7 giugno 2016](#), disciplinando, con sistematicità, la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a lui favorevole anche oltre il termine di un anno.

Infatti il quadro normativo che emerge dalla sentenza della Cassazione ha determinato uno squilibrio in favore dell'amministrazione finanziaria rispetto al contribuente, dal momento che mentre la prima ha facoltà di procedere alle rettifiche d'ufficio entro i generali termini di accertamento, a quest'ultimo è data facoltà di rettificare in proprio favore la dichiarazione, con conseguente possibilità di godere immediatamente dei benefici della rettifica mediante compensazione, unicamente entro il ben più ristretto termine di un anno.

Il contribuente potrebbe solamente presentare istanza di rimborso per le imposte versate in eccesso entro quarantotto mesi dal versamento ([art. 38](#) del D.P.R. n. 602 del 1973), potendo però incorrere in un rifiuto da parte del fisco contro il quale rimane unicamente la strada del contenzioso giurisdizionale.

#### **Le novità introdotte dal D.L. n. 193/2016**

Partendo da tale situazione, l'[art. 5](#) del D.L. n. 193/2016, cerca di porvi rimedio estendendo il termine in cui il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa in diminuzione, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa "in aumento".

Quindi se dovesse passare senza alcun emendamento, l'[art. 5](#) di cui sopra consentirà di presentare anche la dichiarazione integrativa a favore entro i termini più ampi previsti per

l'accertamento dell'imposta dall'[art. 43](#), D.P.R. n. 600/1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi (e l'IRAP) e dall'[art. 57](#), D.P.R. n. 633/1972, per quanto attiene all'IVA.

Per prima cosa, quindi, si modifica il D.P.R. n. 322/1998 agli [artt. 2](#) (dichiarazione Irpef e IRAP) e [8](#) (dichiarazione IVA) estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l'anno.

In particolare, con riferimento all'art. 2, la norma:

- da un lato chiarisce che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata **entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in **compensazione** (comma 8);
- dall'altro dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata **oltre detto termine** può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati **a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Si prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell'effettivo utilizzo (comma 8-bis).

Con riferimento alla **dichiarazione annuale IVA** il nuovo comma 6-bis dell'articolo 8 introduce la possibilità di integrare la dichiarazione, anche in senso favorevole al contribuente, entro i termini previsti per l'accertamento (ovvero, in caso di presentazione della dichiarazione della dichiarazione IVA, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione della dichiarazione IVA, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata – [art. 57](#) del D.P.R. n. 633/1972).

L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure può essere utilizzato in compensazione o può essere chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti di cui all'[art. 30](#) del D.P.R. n. 633/1972 (comma 6-ter).

Inoltre, si aggiornano i riferimenti normativi della disciplina del **termine dell'accertamento** in caso di presentazione di dichiarazione integrativa. Infatti la normativa vigente (comma 640 della [Legge n. 190/2014](#) – Legge di Stabilità 2015) già prevede che ove sia presentata una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'[art. 2](#), comma 8 del richiamato D.P.R. n. 322/1998) e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni. La norma in esame aggiunge il riferimento al nuovo comma 6-bis dell'art. [8](#) (integrazione della dichiarazione IVA).

Infine, la norma interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai **“soli” elementi oggetto dell'integrazione**, dovendosi per tali ultimi intendere unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.